

Penale Sent. Sez. 6 Num. 50554 Anno 2019

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: SILVESTRI PIETRO

Data Udiienza: 09/07/2019

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Lleshi Sander, nato in Albania il 02/09/1974;

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 26/02/2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;

udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino ha ritenuto sussistenti le condizioni per la estradizione alle Autorità Albanese di Lleshi Sander, condannato in via definitiva alla pena di tre anni, quattro mesi, giorni 24 di reclusione per fatti corrispondenti al delitto previsto dall'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 (così la sentenza impugnata).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando articolando un unico motivo con cui lamenta vizio di motivazione e, sostanzialmente, anche violazione di legge; la condotta per cui Lleshi Sander ha riportato condanna avrebbe ad oggetto la detenzione di 13 grammi di "cannabis sativa", con una concentrazione di principio attivo superiore allo 0,1%; dunque, si afferma, in assenza di ulteriori

indicazioni, sarebbe ben possibile che il quantitativo di principio attivo fosse inferiore ai limiti di soglia consentiti dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242 (0,2%); ne deriva, secondo il ricorrente, che non sarebbe stata assolta adeguatamente la verifica della doppia incriminazione del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato la necessità che l'ordinamento italiano contempili come reato, al momento della decisione sulla domanda di estradizione, il fatto per il quale la consegna è richiesta.

Si è precisato che non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che il fatto - per come in concreto descritto - corrisponda sul piano qualificatorio ad una concreta fattispecie punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, Majkowska, Rv. 270405; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernardo Pascale, Rv. 270405).

Ciò che è necessario accertare è che il fatto, descritto nelle sue componenti naturalistiche, sia riconducibile ad una fattispecie di reato previsto dell'ordinamento dello Stato richiesto.

Il Giudice interno deve tuttavia esercitare un controllo effettivo, non meramente formale, apparente, appiattito alla mera prospettazione astratta di un reato: in tal senso è necessario che il fatto sia descritto sul piano naturalistico e strutturale.

Si tratta di una esigenza funzionale alla ineludibile necessità di un'interpretazione della norma che tenga conto della finalità perseguita dalla condizione della c.d. doppia incriminazione, in un corretto effettivo bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.

Al giudice spetta il dovere d'accertare la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità di un fatto, che, pur ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi ascrivibile alla "realtà effettuale" e non a quella "virtuale".

Tale compito è devoluto alla Corte di appello anche nei casi in cui la questione non sia specificamente dedotta, non solo perché la Corte di merito, in tema di mandato di arresto europeo, non esercita funzioni di giudice della impugnazione, ma perché essa è tenuta a verificare che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge, positivi o negativi, per disporre la consegna.

3. Nel caso di specie, la Corte di appello di Torino non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.

Al di là del generico riferimento qualificatorio alla fattispecie astratta prevista dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è stato motivato nulla su decisivi profili, non avendo la Corte indicato le ragioni per cui, a fronte della detenzione di 13 grammi di cannabis sativa - costituita da materiale vegetale essiccato con una concentrazione del tutto indefinita di THC "superiore allo 0,1%" - nemmeno suddivisa in dosi e senza che siano stati rinvenuti ulteriori elementi concreti dimostrativi della finalità illecita della detenzione, si debba ragionevolmente escludere che quella sostanza stupefacente non fosse destinata allo spaccio.

Si tratta di temi fondanti che svuotano di valenza - anche in senso prospettico- il quadro indiziario, in quanto incidono sulla oggettiva configurabilità della esistenza del fatto reato, minando radicalmente la pretesa posta a fondamento della richiesta di estradizione.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non essendovi le condizioni previste per disporre la estradizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara l'insussistenza delle condizioni per disporre la estradizione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai sensi dell'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

^